



ISTITUTO COMPRENSIVO

ad INDIRIZZO MUSICALE

“Tommaso Aiello”

PAIC83600L@istruzione.it; PAIC83600L@pec.istruzione.it

Cod.unico ufficio “UFB0UK”

www.icstaiello.edu.it

Codice fiscale: 90007720825

Sempre con passione per la Scuola!

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA
Prot. 0013923 del 14/09/2026
I-1 (Uscita)

**AI DOCENTI AL DSGA/AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO ON LINE /AL SITO WEB/ATTI**

CIRCOLARE n° 22

Oggetto: Tutela della malattia in caso di prestazioni ambulatoriali complesse e permanenza in strutture sanitarie – Circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026

Il Dirigente Scolastico informa il personale che l'INPS, con la **Circolare n. 65 del 16 giugno 2026**, ha fornito nuove indicazioni in materia di tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore debba sottoporsi a **prestazioni ambulatoriali complesse** o permanere presso determinate **strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-riabilitative**.

Le indicazioni tengono conto dell'evoluzione dei modelli assistenziali del Servizio sanitario nazionale, che sempre più frequentemente prevedono percorsi di cura alternativi al ricovero ospedaliero tradizionale ma che possono comunque determinare l'effettiva incapacità del lavoratore a svolgere la propria attività.

Prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital

Una delle principali novità riguarda alcune prestazioni ambulatoriali programmate particolarmente complesse. Quando esse comportano l'effettiva impossibilità di prestare attività lavorativa nella giornata di accesso alla struttura sanitaria, vengono **equiparate al day hospital** ai fini della tutela per malattia.

Rientrano in questa disciplina:

- Day Service ambulatoriale (DSA);
- Day surgery;
- Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
- Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
- Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
- Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).

Pertanto, per le giornate nelle quali il dipendente accede alla struttura per tali prestazioni, il trattamento viene ricondotto a quello previsto per il day hospital.

Per le cosiddette “**dimissioni protette**”, invece, non tutto il periodo può essere automaticamente considerato ricovero. Sono assimilate al ricovero soltanto le giornate nelle quali il lavoratore si reca effettivamente nella struttura ospedaliera per gli accertamenti programmati. Le restanti giornate possono essere riconosciute come malattia solo in presenza di idonea certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa.

Centri di Salute Mentale

Per quanto riguarda i **Centri di Salute Mentale (CSM)**, le giornate di effettiva presenza presso la struttura per trattamenti programmati sono assimilate ai cicli di cura ricorrenti e possono essere riconosciute come malattia.

L’eventuale permanenza notturna, quando formalmente prevista e documentata come ricovero breve, viene invece equiparata al regime di day hospital.

Strutture psichiatriche e socio-riabilitative

La Circolare interviene anche sui periodi trascorsi presso strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali.

La **permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie**, autorizzate o accreditate e dotate dei necessari requisiti sanitari e organizzativi, è equiparata al ricovero ospedaliero.

Sono inoltre equiparati al ricovero ospedaliero:

- i ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC);
- i ricoveri presso le Unità di Riabilitazione Intensiva o Estensiva;
- i ricoveri nei Centri di cui all’art. 26 della legge n. 833/1978;
- i ricoveri presso RSA, quando motivati da esigenze sanitarie;
- i ricoveri presso Hospice.

Le prestazioni semiresidenziali e la permanenza in strutture a prevalente carattere socio-educativo, prive dei requisiti sanitari richiesti, vengono invece ricondotte alla **malattia comune**, a condizione che sia presente una certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

Le prestazioni complesse erogate in **Day service presso le Case della Comunità** sono equiparate al day hospital.

Osservazione Breve Intensiva e Degenza Breve

La permanenza presso strutture di **Osservazione Breve Intensiva (OBI)** o **Degenza Breve (DB)**, normalmente collegate alle Unità operative di Pronto Soccorso, è equiparata al **ricovero ospedaliero**. Ciò vale anche quando la permanenza, necessaria per il monitoraggio clinico o per il completamento dell’iter diagnostico, si protragga per un periodo limitato senza dare luogo a un ricovero ordinario.

Comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze

Importanti precisazioni riguardano anche le **comunità terapeutiche e le strutture destinate al trattamento delle dipendenze patologiche**.

Quando la struttura opera in regime sanitario, è autorizzata o accreditata dal SSN ed è dotata di équipe sanitaria, medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale, la permanenza residenziale viene **equiparata al ricovero ospedaliero**.

In tali casi, ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve disporre della documentazione sanitaria prevista, compreso il certificato di dimissione rilasciato dalla struttura.

Se, invece, si tratta di una comunità a prevalente carattere socio-educativo e priva di assistenza sanitaria, oppure di una permanenza semiresidenziale, il periodo è trattato come **malattia comune**, previa idonea certificazione medica attestante l'incapacità temporanea al lavoro.

Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione

La Circolare disciplina espressamente anche i trattamenti svolti presso i **Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA)**.

Sono equiparati al ricovero ospedaliero, qualora ricorrano i requisiti sanitari indicati dall'INPS:

- i trattamenti in day service;
- i trattamenti in day hospital;
- la permanenza in regime di residenzialità intensiva sanitaria.

La struttura deve essere accreditata e deve garantire almeno la presenza della cartella clinica, del Piano Terapeutico Individuale e di un'équipe multidisciplinare.

Le permanenze semiresidenziali o presso strutture prive di assistenza sanitaria sono invece ricondotte alla **malattia comune**, previa certificazione medica attestante l'incapacità lavorativa.

Obbligo di reperibilità

Si richiama l'attenzione del personale sul fatto che, nei casi trattati come **malattia comune**, rimane fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di **reperibilità per la visita medica di controllo**.

Qualora il dipendente, durante il periodo di malattia, soggiorni presso una struttura diversa dal proprio domicilio abituale, dovrà assicurarsi che sia correttamente indicato l'indirizzo presso il quale può essere effettuato l'eventuale controllo, secondo le disposizioni vigenti.

L'equiparazione di una determinata prestazione o permanenza al ricovero ospedaliero non dipende, pertanto, dalla sola denominazione della struttura, ma dalle **caratteristiche concrete del trattamento effettuato e dai requisiti sanitari della struttura stessa**.

Indicazioni per il personale

Il personale interessato è invitato a verificare che la documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura riporti correttamente la natura della prestazione effettuata e il relativo periodo di permanenza o di accesso.

In particolare, nei casi contemplati dalla Circolare INPS n. 65/2026, assume rilievo la corretta individuazione del regime assistenziale – ricovero, day hospital o situazione riconducibile alla malattia comune – poiché da tale qualificazione discendono differenti modalità di gestione dell'assenza.

Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa e dal contratto collettivo applicabile al personale scolastico in materia di assenze per malattia, nonché gli ordinari obblighi di comunicazione dell'assenza all'Istituzione scolastica.

Per gli aspetti amministrativi relativi alla gestione dell'assenza, il personale potrà rivolgersi all'Ufficio personale dell'Istituto.

La presente comunicazione ha finalità informativa. Per le singole situazioni trovano applicazione la normativa vigente, le disposizioni contrattuali applicabili e le indicazioni dell'INPS.

Sempre con Passione per la Scuola!

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)